

**LINEE GUIDA**

**A. ACCREDITAMENTO ALL'ANAGRAFE CANINA INFORMATIZZATA REGIONALE**

Possono richiedere l'accreditamento al Sistema informatizzato dell'anagrafe regionale canina e degli altri animali d'affezione (di seguito denominata "anagrafe canina"):

- Il Personale dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali
- I medici veterinari liberi professionisti e loro collaboratori.

Le modalità di accreditamento sono descritte sul portale della Prevenzione della Regione Lazio – SIP - all'indirizzo: <https://prevenzione.regione.lazio.it> .

Le funzioni e le abilitazioni per ciascuna categoria di utenti del sistema sono descritte nei paragrafi successivi.

Inoltre, possono accedere al Sistema informatizzato dell'anagrafe canina regionale:

- Organi di controllo (comprese guardie zoofile prefettizie) e Amministrazioni pubbliche, per la sola consultazione, senza abilitazione a inserimento/modifica dati
- Privati cittadini, esclusivamente per la consultazione dei dati relativi al proprio animale.

I suddetti soggetti potranno accedere all'anagrafe collegandosi al portale <https://prevenzione.regione.lazio.it> ed effettuando la prima registrazione, individuata come "Registrati - profilo base del cittadino". Il cittadino che intenda accedere ai dati inseriti in anagrafe relativi al proprio animale non necessita di ulteriori autorizzazioni.

Nel caso, invece, di enti pubblici e di controllo, occorre richiedere anche un "nuovo profilo" riferito alla voce "Pubblica Amministrazione" (Comune, Enti Pubblica Sicurezza, Guardie Zoofile, IZSLT, etc), compilando le maschere relative ai propri dati anagrafici e la modulistica disponibile sul sistema, che dovrà essere scansionata e allegata nello spazio indicato per i documenti.

Oltre la modulistica presente sul sistema, si rende necessario anche allegare altro tipo di documentazione (indicata sui moduli del sistema) a seconda che il richiedente sia dipendente di enti pubblici (amministrazioni locali o corpi di polizia) o guardia zoofila prefettizia.

Completata la procedura di inserimento dati ed allegati, il sistema visualizzerà un messaggio di conferma sul buon esito della richiesta ed invierà una e-mail all'utente richiedente confermando l'avvenuta richiesta. In una seconda fase il sistema invierà una e-mail all'utente richiedente con l'esito della richiesta.

Tutta la procedura è descritta nel manuale all'interno della sezione Manualistica e della sezione Modelli.

## **B. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE CANINA E ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE**

L'iscrizione all'anagrafe regionale canina - all'interno del nuovo sistema informativo regionale di prevenzione – SIP - è obbligatoria per i cani. Per gli altri animali d'affezione è su base volontaria, ma diventa obbligatoria in caso di vendita o cessione di natura commerciale. Tuttavia, nei casi in cui un gatto o un furetto siano iscritti in anagrafe per scelta del proprietario o obbligatoriamente per fini commerciali, è obbligatorio registrare presso la ASL tutte le variazioni che sono previste per i cani.

L'iscrizione deve avvenire contestualmente all'identificazione degli animali, mediante applicazione di microchip. Affinché la identificazione di un cane possa essere definita corretta non è sufficiente che risulti l'impianto del microchip, ma è indispensabile che l'animale sia anche registrato presso l'anagrafe canina di pertinenza.

Il libretto anagrafico informatico è sostituito dal certificato/attestato di iscrizione.

I cani accalappiati, se non già correttamente identificati, durante il ricovero presso il canile sanitario dovranno obbligatoriamente essere identificati mediante impianto di microchip ed essere iscritti, contestualmente, in anagrafe. Tale procedura di identificazione è sempre obbligatoria prima dell'uscita del cane, a qualsiasi titolo, dalla struttura.

Il soggetto che iscrive il cane in anagrafe è identificato quale proprietario responsabile e non può essere minorenne.

L'identificazione-iscrizione dei cani e altri animali d'affezione di proprietà deve essere effettuata esclusivamente da:

1. Veterinari dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
2. Veterinari liberi professionisti iscritti all'ordine professionale ed accreditati presso le Aziende Sanitarie Locali.

L'impianto di microchip deve essere effettuato entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo dell'animale.

Il pagamento del servizio di iscrizione in anagrafe previsto dal tariffario regionale (ex libretto informatico anagrafico) è effettuato di norma a favore della ASL in cui viene iscritto l'animale. Poiché il nuovo sistema informatizzato consente di effettuare l'iscrizione in qualunque ASL del territorio regionale, al fine di dare certezza al cittadino dell'importo da versare e non creare differenziazioni a livello territoriale con conseguenti disagi e complicazioni burocratiche, si stabilisce che l'importo per il rilascio del certificato/attestato di iscrizione (ex libretto anagrafico informatico) sia fissato in euro otto. Eventuali aggiornamenti tariffari saranno effettuati con apposito provvedimento regionale, sempre per evitare disparità territoriali.

In tutti i casi in cui non sia espressamente indicato il costo di un servizio, si rimanda a quanto previsto dal tariffario regionale approvato con DGR 39/2011.

Tutti i riferimenti ai costi delle prestazioni inclusi nelle presenti Linee guida si intendono automaticamente modificati per effetto di eventuali variazioni apportate al tariffario regionale (DGR 39/2011).

Non è consentita la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cani non identificati e registrati, nonché di cani di età inferiore ai due mesi, con l'eccezione di cuccioli orfani o allontanati dalla madre per motivi sanitari, certificati da medico veterinario pubblico o privato accreditato all'anagrafe canina regionale (art. 1 comma e. dell'Accordo Stato Regioni del 24/01/2013). Gli obblighi sopra indicati valgono per i gatti in caso di scopi commerciali o nel caso questi siano stati registrati per scelta del proprietario.

## **B.1 Adozioni**

La Regione favorisce e incentiva l'adozione di cani ospitati nei canili sanitari e rifugio. Per tale motivo, sono fatte salve le disposizioni contenute nella DGR 43/2010 e, in particolare, quelle relative alle adozioni (paragrafo E.2). Inoltre, il presente atto integra quanto stabilito nella deliberazione regionale n. 43/2010, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di adozione e semplificarne le procedure.

I Comuni, quali proprietari degli animali custoditi nei canili/gattili sanitari e rifugio, provvedono alle procedure di adozione degli stessi, direttamente o indirettamente in virtù di protocolli siglati con le associazioni animaliste (art. 23 della L.R. 34/1997, sulla base dell'articolo 4 comma 1 legge 281/91, modificata dalla legge 244/2007 art. 2 comma 371 e richiamato nella DGR 43/2010) o con le ASL; tali procedure di adozione, per garantire la tracciabilità, devono essere registrate sul nuovo sistema.

A tale scopo il responsabile del protocollo adozioni nel canile/gattile sanitario e nel rifugio o il funzionario preposto del Comune, trasmette alla ASL copia del modello di adozione comprensivo di tutte le informazioni relative all'animale ( n. di microchip, nome, razza, età, sesso, mantello, taglia) e dell'adottante (codice fiscale, dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico) al fine di trascrivere in anagrafe le variazioni di proprietà.

L'adozione può essere formalizzata anche presso la ASL.

L'adozione di animali dei canili sanitari e rifugio prevede la sterilizzazione obbligatoria prima della cessione. Tuttavia, in deroga a tale obbligo, è ammessa l'adozione senza preventiva sterilizzazione per i cani per i quali, a giudizio del medico veterinario, essa non sia praticabile per questioni di età o condizioni di salute. In questi casi, l'adottante è obbligato a provvedere alla sterilizzazione non appena le condizioni dell'animale lo consentano. Per i cani adottati la sterilizzazione praticata dalle ASL è gratuita. Nel caso l'adottante decida di rivolgersi ad un medico veterinario di fiducia per la sterilizzazione, è tenuto comunque a darne comunicazione alla ASL di riferimento.

A tutela del benessere animale, i Comuni possono accogliere domanda da parte dei cittadini di affidamento diretto di cani rinvenuti vaganti senza che i medesimi debbano essere preventivamente ospitati presso il canile rifugio. La ASL deve, tuttavia, verificare la presenza o meno del microchip. Nel caso l'animale sia identificabile, la ASL si attiva per rintracciare il proprietario ed effettuare la restituzione. Nel caso l'animale non sia identificabile (assenza o illeggibilità del microchip), è indispensabile che sia controllato presso una struttura ambulatoriale della ASL o canile sanitario per accertarne lo stato di salute, escludere eventuali rischi di zoonosi e altri impedimenti all'adozione immediata. Contemporaneamente, la ASL provvederà ad impiantare il microchip, a registrare in anagrafe l'animale a nome del cittadino che lo ha rinvenuto e ha fatto richiesta di immediata adozione, ad effettuare gli esami e i trattamenti previsti dalla DGR 43/2010. Come per l'adozione dal canile rifugio è obbligatoria la sterilizzazione del cane, con le deroghe sopra descritte.

Sia l'adozione dal canile rifugio che quella diretta comportano l'iscrizione immediata del cane a nome dell'adottante. Tuttavia, il nuovo proprietario è reso consapevole che è tenuto alla restituzione dell'animale se entro 60 giorni dal ritrovamento ne viene individuato il legittimo proprietario.

Analoghe disposizioni e procedure valide per il singolo cittadino sono applicate alle associazioni che adottano direttamente animali.

Al fine di agevolare le associazioni nella loro opera a favore del benessere degli animali, ad esse è consentito che dopo avere adottato gli animali, per assicurare condizioni ottimali di detenzione, possano affidarli ad altri soggetti di fiducia, pur rimanendo l'associazione proprietaria degli animali. In questi casi, per garantire la tracciabilità dell'animale, l'associazione è tenuta a inserire nel modello di adozione nominativo, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico dell'affidatario. Nel caso il trasferimento in altra sede, diversa da quella dell'associazione adottante, avvenga successivamente all'atto formale di adozione, è obbligatorio comunicare alla ASL tutti i dati sopra indicati relativi al soggetto che ospita e si prende cura dell'animale in supporto all'associazione. Tale documentazione per risultare valida dovrà sempre essere inserita sul sistema informatizzato dell'anagrafe canina. In assenza di upload di tale documentazione, la semplice annotazione dell'affidamento negli spazi riservati alle note non ha alcun valore formale e non legittima l'affidamento. Qualunque variazione inerente sia l'associazione proprietaria dell'animale che l'affidatario temporaneo deve essere obbligatoriamente registrata. Per motivi di tracciabilità degli animali, tale procedura di affidamento è limitata ai confini della Regione Lazio. Pertanto, se l'affidatario si trasferisce in altra Regione è tenuto a restituire l'animale all'associazione o ad effettuare il cambio di proprietà e re-iscrivere l'animale a proprio nome presso la ASL della Regione in cui si trasferisce.

Nel caso in cui l'Associazione adottante trasferisca gli animali in altra propria sede o in siti di accoglienza temporanea fuori Regione è obbligata a compilare i Modelli A e B di cui alle Linee Guida ministeriali in materia di movimentazione degli animali (Accordo Stato Regioni

24/01/2013). La ASL provvede a registrare in anagrafe la variazione e a informare la ASL di destinazione.

Secondo quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 16 L.R. 34/1997, i Comuni, pur mantenendo la proprietà degli animali, possono affidare temporaneamente a privati o associazioni di loro fiducia gli animali catturati e non identificabili. Nell'interesse degli animali è necessario che i Comuni si assicurino che spazi e condizioni ambientali e infrastrutturali siano adeguati al ricovero degli animali dati in affidamento.

Sempre ai sensi dell'art. 16 della L.R. 34/1997, prima dell'affido temporaneo è obbligatorio che la ASL effettui i controlli sanitari, i trattamenti e le operazioni previste dalla DGR 43/2010, all'interno della proprie strutture ambulatoriali, ove esistenti, o nei canili sanitari messi a loro disposizione dai Comuni. Espletate tali operazioni, il cane potrà essere dato in affido temporaneo, anche senza passare per il canile rifugio, e anche entro i 60 gg ai sensi del comma 5 dell'art. 16 L.R. 34/1997.

### **C. ADEMPIMENTI DEI SERVIZI VETERINARI DELLE AA.SS.LL.**

I Servizi Veterinari delle AA. SS.LL hanno i seguenti compiti:

1. Gestione dell'anagrafe canina informatizzata
2. Impianto del microchip solo dopo aver escluso la presenza di precedenti impianti
3. Lettura di verifica dell'impianto
4. Registrazione contestuale nell'anagrafe canina informatizzata
5. Consegna al proprietario del certificato di iscrizione debitamente firmato e timbrato
6. Aggiornamento dell'anagrafe a seguito delle variazioni per smarrimento, cambio di proprietà, trasferimento di sede di detenzione, trasferimento di residenza, cessione, decesso
7. Impianto di microchip, in sede di sterilizzazione, ai gatti delle colonie feline, ai sensi dell'Accordo CSR del 24/01/2013, con registrazione anagrafica dell'impianto, degli eventi sanitari e tutte le successive variazioni anagrafiche
8. Rilascio del passaporto europeo
9. Registrazione delle adozioni di cani ospitati in canili sanitari/rifugio
10. Accreditamento dei medici veterinari liberi professionisti

Tutte le informazioni anagrafiche, le variazioni, gli eventi sanitari relativi ai cani e ai gatti ospitati nei canili/gattili sanitari e nei rifugi devono obbligatoriamente essere registrati nell'anagrafe canina regionale informatizzata.

La ASL provvede all'accREDITAMENTO dei medici veterinari liberi professionisti. Nel caso il medico veterinario libero professionista disponga di più ambulatori situati in ambiti territoriali che fanno capo a diverse ASL, effettuerà una sola procedura di accREDITAMENTO presso una delle ASL nel cui territorio insiste uno degli ambulatori, a sua scelta.

Analoga procedura è seguita per gli itineranti, che per la richiesta di accREDITAMENTO dovranno rivolgersi alla ASL nel cui territorio abbiano la propria residenza.

È ammesso, altresì, l'accREDITAMENTO di medici veterinari accREDITATI presso altre Regioni, nei cui ambulatori si erogino prestazioni su animali di proprietà di cittadini residenti nel Lazio.

#### **D. ADEMPIMENTI DEI MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI**

Ai fini dell'accREDITAMENTO, il medico veterinario libero professionista deve preliminarmente espletare le procedure per l'accesso al sistema informatizzato, seguendo le indicazioni sul Portale <https://prevenzione.regione.lazio.it>. Completata la procedura on line il medico veterinario sarà contattato dal Servizio veterinario della ASL per completare la procedura di accREDITAMENTO. Nel caso in cui il medico veterinario disponga di più ambulatori o sia itinerante effettuerà un'unica istanza di accREDITAMENTO presso una delle ASL in cui opera a sua scelta. Copia dell'accREDITAMENTO dovrà essere conservata presso ciascuno degli ambulatori in cui si opera. I medici veterinari accREDITATI hanno facoltà di abilitare uno più collaboratori amministrativi o comunque non veterinari all'inserimento dati nell'anagrafe regionale, utilizzando un proprio account. Tuttavia, il medico veterinario accREDITATO è sempre responsabile delle operazioni registrate ed è l'unico a poter sottoscrivere i documenti formali prodotti dall'anagrafe.

I medici veterinari liberi professionisti accREDITATI hanno i seguenti compiti:

1. Impianto del microchip solo dopo aver escluso la presenza di precedenti impianti
2. Lettura di verifica dell'impianto
3. Registrazione contestuale nell'anagrafe canina informatizzata
4. Consegna al proprietario del certificato di iscrizione debitamente firmato e timbrato

Il medico veterinario accREDITATO può effettuare le iscrizioni in anagrafe esclusivamente per i microchip che ha personalmente impiantato.

La tariffa relativa al rilascio della certificazione di iscrizione (ex libretto anagrafico), prevista dal tariffario è versata di norma a favore della ASL che eroga il servizio.

Nel caso di animali che abbiano già impiantato un microchip, senza che sia stato registrato in anagrafe e non sia possibile risalire al veterinario che ha effettuato l'impianto, il medico veterinario accREDITATO non può effettuare la registrazione in anagrafe, ma è tenuto obbligatoriamente a indirizzare il proprietario alla ASL di residenza dello stesso. In tali

casi, la iscrizione in anagrafe è consentita solo alle strutture delle ASL, solo dopo aver effettuato i controlli e acquisita la documentazione circa la provenienza dell'animale.

Il sistema informatizzato dispone di moduli per la registrazione degli eventi sanitari degli animali iscritti ed i veterinari liberi professionisti accreditati possono utilizzare tale opportunità per la registrazione degli eventi sanitari nel corso della vita dell'animale, quali ad esempio vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, ecc., in modo da renderli disponibili anche per il proprietario che potrà consultarli on-line. Tali registrazioni non sono obbligatorie, ma diventano tali nel caso di vaccinazioni richieste per l'espatrio ed effettuate dal medico veterinario accreditato ai fini del rilascio del passaporto o certificato di espatrio da parte delle ASL. Il medico veterinario accreditato rilascia comunque al proprietario dell'animale il certificato della vaccinazione effettuata.

In conformità a quanto stabilito per le ASL (paragrafo C) i medici veterinari liberi professionisti che operano in canili rifugio sono tenuti a registrare sempre e obbligatoriamente tutti gli eventi sanitari e per tale motivo è indispensabile che siano accreditati. Sempre in conformità a quanto stabilito al punto C, anche i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a registrare obbligatoriamente in anagrafe gli eventi sanitari inseriti nei Modelli A e B, allegati alle Linee guida nazionali approvate a seguito dell'Accordo Stato Regioni del 24/01/2013 e necessari per la movimentazione da una Regione all'altra degli animali ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero.

Infine, i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno la facoltà di registrare il decesso di un animale - anche per animali che non sono stati da loro stessi iscritti in anagrafe - e di restituire direttamente al proprietario un animale ritrovato e correttamente identificato, secondo l'accezione di cui al punto B. In questo caso, il medico veterinario accreditato deve verificare prioritariamente che non risulti in anagrafe la denuncia di smarrimento, in presenza della quale è tenuto a segnalare il ritrovamento alla ASL e non può procedere direttamente alla restituzione. Nel caso, invece, non risulti la denuncia di smarrimento ha facoltà di contattare il proprietario che risulta in anagrafe e procedere alla restituzione immediata. L'evento del ritrovamento e restituzione è trascritto dal medico veterinario accreditato in anagrafe, al fine di garantirne la tracciabilità e monitorare le capacità di custodia del proprietario.

Nel caso, infine, che l'animale rinvenuto vagante e portato al veterinario non abbia microchip o non risulti iscritto in anagrafe, il libero professionista è tenuto ad informare il cittadino che ha rinvenuto il cane dell'obbligo di comunicare l'evento agli organi di polizia municipale, per il trasferimento al canile sanitario.

Nei casi di morte per sospetto avvelenamento, il veterinario si deve attenere alle direttive specifiche indicate a livello ministeriale.

I veterinari liberi professionisti accreditati, ai sensi dell'Art. 16 L.R. 34/97 e dell'Accordo *Stato Regioni del 24/01/2013 (punto 2.b.4)* in qualità di incaricati di pubblico servizio, informano il proprietario degli obblighi di legge sulla corretta identificazione e registrazione

degli animali e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell' identificativo, segnalano obbligatoriamente la circostanza al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio.

## **E. ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO/RESPONSABILE DEL CANE**

Lo smarrimento, il ritrovamento, il cambio di proprietà, il cambio della sede di detenzione e il decesso del cane sono comunicati e registrati presso qualunque ASL del territorio regionale entro 15 giorni dall'evento (art. 14 L.R. 34/1997). Nel caso di decesso, la registrazione e la stampa dell'evento possono avvenire anche per il tramite del veterinario libero professionista accreditato.

Il cambio di proprietà di un cane (o anche gatto se già registrato per scelta del proprietario o per fini commerciali) deve essere obbligatoriamente registrato nell'anagrafe canina. Per espletare tale procedura il cedente e il nuovo proprietario possono recarsi presso una qualunque ASL della Regione Lazio. È consentito al nuovo proprietario effettuare il cambio di proprietà senza la presenza del cedente; in questo caso, è necessario esibire la delega del cedente con la copia del suo documento di identità e il modello di adozione firmato da cedente e nuovo proprietario.

L'espletamento di tale procedura consente contestualmente di iscrivere l'animale nella ASL di competenza del nuovo proprietario (se nel territorio della Regione Lazio) e averne relativa attestazione. Di norma il pagamento previsto dal tariffario per tale variazione è a favore della ASL che effettua la variazione.

Il trasferimento dell'animale fuori della Regione Lazio (per cambio di proprietà o di residenza) deve essere registrato presso le Asl del Lazio entro i 15 giorni successivi al trasferimento; la re-iscrizione dell'animale non avviene contestualmente a cura della Asl del Lazio, ma deve essere effettuata dal nuovo proprietario presso la ASL della Regione in cui l'animale è stato trasferito.

## **F. PASSAPORTO EUROPEO PER CANI, GATTI E FURETTI**

Il passaporto europeo è il documento che consente di identificare chiaramente cani, gatti e furetti al seguito di viaggiatori proprietari o delegati, secondo le norme vigenti.

Il documento è obbligatorio per lo spostamento degli animali tra Stati membri e per la loro reintroduzione nel territorio comunitario in provenienza da un Paese terzo.

Per la movimentazione verso Paese Terzi le procedure sono variabili da Stato a Stato. In tali casi, viene rilasciato un certificato internazionale attestante i requisiti ritenuti obbligatori dai singoli Stati.



I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL., quali Autorità competenti, provvedono al rilascio del Passaporto, previa verifica della conformità dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dai documenti esibiti dal proprietario.

Le vaccinazioni obbligatorie sono inserite obbligatoriamente in anagrafe, se effettuate da medici veterinari della ASL o da veterinari accreditati. Nel caso le vaccinazioni per l'espatrio siano effettuate da un veterinario non accreditato, il proprietario dell'animale esibisce il certificato di vaccinazione alla ASL che rilascia il passaporto.

Il passaporto può essere rilasciato presso tutti gli sportelli abilitati all'anagrafe canina di tutte le ASL del Lazio, indipendentemente dalla residenza del proprietario dell'animale. Tuttavia, nei periodi in cui le domande di rilascio si concentrano e risultano eccezionalmente numerose, la ASL darà priorità ai residenti nel proprio territorio.

Il costo per il rilascio del passaporto è di € 19,00 (euro diciannove) – comprensivo dei costi per la lettura di verifica del microchip, per la registrazione delle vaccinazioni ed eventuali eventi sanitari ove necessari. Nei casi in cui sia necessaria la visita clinica (ad esempio se richiesta obbligatoriamente dalle compagnie di trasporti) il costo aggiuntivo, se la visita è effettuata dalla ASL, è di € 15,00 (euro quindici). Le tariffe sono suscettibili di aggiornamento, secondo il tariffario approvato a livello regionale.

Per il rinnovo del passaporto, che consiste nella registrazione delle vaccinazioni antirabbica successive, la tariffa è di € 8,00 (euro otto). Il passaporto, pertanto, deve essere aggiornato, ma non sostituito.

Il passaporto è gratuito per gli animali dati in adozione dai canili/gattili sanitari e canili rifugio.

La validità del passaporto è determinata dalla data di scadenza della vaccinazione antirabbica.

I cittadini stranieri, se domiciliati in Italia, possono richiedere il passaporto per gli animali. In questo caso, è sufficiente una autocertificazione del domicilio, oltre che il possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio del passaporto.

È riconosciuta la validità del passaporto europeo rilasciato da altre Regioni o Paesi UE; tuttavia, è necessaria la registrazione nell'anagrafe canina della Regione Lazio. La tariffa applicata per tale registrazione è di € 8,00 (euro otto).

## **G. MODULISTICA**

Tutta la modulistica in uso fino all'approvazione delle presenti linee guida, relativa a certificati, attestati, registri e schede, è sostituita dai modelli prodotti dal sistema informatizzato.

Nei casi eccezionali di indisponibilità del sistema e per motivi di urgenza, è consentito l'utilizzo di modelli sostitutivi, purché siano riprodotti in modo perfettamente conforme a quelli generati dal sistema.

Per la modulistica a firma dell'utente, la ASL dovrà rendere disponibile sul proprio sito aziendale il download dei modelli da utilizzare al fine di agevolare il cittadino e accelerare le procedure. L'indirizzo web sul quale sono disponibili i modelli dovrà essere comunicato e regolarmente aggiornato, all'Area competente della Regione Lazio, per la pubblicazione sul portale regionale.

Per le procedure di adozione da parte di privati o associazioni i relativi moduli sono allegati al presente atto.

## MODELLO ADOZIONE DI ANIMALI

### CARTA INTESTATA DELLA ASL

Si autorizza il/la Sig./sig.ra

Nome e cognome .....

nato/a il ..... a .....

Prov..... residente nel Comune di ..... Prov.....

in via/loc..... CAP..... Tel.....

A.S.L.....

C.F..... Documento (tipo e numero) .....

#### **Ad adottare il cane/gatto sotto descritto:**

nome..... Razza.....

secco..... mantello ..... taglia.....

nato presumibilmente il ..... microchip n°.....

ricoverato presso il canile/gattile .....

Comune di.....

Luogo di detenzione dell'animale

via/loc.....Comune.....

**L'INCARICATO DELLA ASL**

## **SOTTOSCRIZIONE DI RESPONSABILITÀ/CONSENSO INFORMATO**

Il sottoscritto ..... sotto la propria responsabilità si assume l'impegno di custodire civilmente l'animale, evitando ogni maltrattamento, rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata, assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico, consentirgli il necessario esercizio fisico, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio, garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

### **Dichiara inoltre di essere stato informato che l'animale adottato:**

- non può essere restituito; l'eventuale rientro in canile/gattile deve essere autorizzato dal Comune, primo proprietario dell'animale;
- l'adozione è definitiva solo dopo il 60° giorno dal ritrovamento, periodo stabilito per l'eventuale reclamo da parte del proprietario;
- si tratta di animale morsicatore:  SI  NO

### **Si impegna altresì:**

- a mostrare l'animale affidato/adottato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ed altri Organi Ufficiali di Polizia.
- se dovesse dimostrarsi necessario, si impegna inoltre ad affrontare un periodo di rieducazione sotto la guida di persone esperte;
- nel caso in cui non possa essere sterilizzato, per motivi di età o condizioni fisiche/cliniche si impegna ad effettuare la sterilizzazione non appena le condizioni di impedimento siano superate o rimosse; nel caso per la sterilizzazione non ci si avvalga del Servizio Veterinario della A.S.L. , copia della certificazione di avvenuta sterilizzazione da parte di veterinari privati deve essere trasmessa al Servizio Veterinario della ASL che ha autorizzato l'adozione e che provvederà ad aggiornare la Banca Dati Regionale.

### **in allegato alla presente riceve:**

- copia della scheda clinica dell'animale adottato che riassume tutti gli interventi sanitari effettuati.

.....li.....

Firma dell'adottante .....

## MODELLO ADOZIONE DI ANIMALI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI

### CARTA INTESTATA DELLA ASL

Si autorizza Il/la Sig./sig.ra .....  
Nato/a..... prov..... il .....  
Residente a .....prov. ....  
Via .....  
Recapito Telefonico..... e-mail .....  
Documento (tipo e numero) .....

### In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

(nome dell'associazione) .....  
C.F./P.IVA.....  
Sede Legale a .....  
prov..... Via .....  
Recapito Telefonico ..... PEC .....  
Sede Operativa a..... Prov. ....  
Via .....

Ad adottare il/i cane/i-gatto/i di seguito descritto/i:

nome..... Razza..... sesso.....  
mantello ..... taglia..... nato presumibilmente il  
..... microchip n°..... ricoverato presso il canile/gattile  
..... Comune di.....

Luogo di detenzione dell'animale: via/loc. ....  
Comune.....

Dati del soggetto che ha in custodia temporanea l'animale:

*(Parte da compilare per gli animali dati temporaneamente in custodia ad altro soggetto, sotto la responsabilità dell'Associazione che è proprietario/responsabile)*

- nome e cognome .....
- codice fiscale .....
- indirizzo .....
- recapito telefonico .....

*(è possibile inserire più animali ripetendo per ciascuno le informazioni sopra descritte)*

**L'INCARICATO DELLA ASL**

## **SOTTOSCRIZIONE DI RESPONSABILITÀ/CONSENSO INFORMATO**

Sotto la propria responsabilità si assume l'impegno di custodire civilmente l'animale, evitando ogni maltrattamento, rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata, assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico, consentirgli il necessario esercizio fisico, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio, garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

### **Dichiara inoltre di essere stato informato che l'animale adottato:**

- non può essere restituito; l'eventuale rientro in canile/gattile deve essere autorizzato dal Comune, primo proprietario dell'animale;
- l'adozione è definitiva solo dopo il 60° giorno dal ritrovamento, periodo stabilito per l'eventuale reclamo da parte del proprietario;
- si tratta di animale morsicatore:  SI  NO

### **Si impegna altresì:**

- a mostrare l'animale affidato/adottato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ed altri Organi Ufficiali di Polizia.
- se dovesse dimostrarsi necessario, si impegna inoltre ad affrontare un periodo di rieducazione sotto la guida di persone esperte;
- nel caso in cui non possa essere sterilizzato, per motivi di età o condizioni fisiche/cliniche si impegna ad effettuare la sterilizzazione non appena le condizioni di impedimento siano superate o rimosse; nel caso per la sterilizzazione non ci si avvalga del Servizio Veterinario della A.S.L. , copia della certificazione di avvenuta sterilizzazione da parte di veterinari privati deve essere trasmessa al Servizio Veterinario della ASL che ha autorizzato l'adozione e che provvederà ad aggiornare la Banca Dati Regionale;
- a comunicare, nel caso l'animale sia dato in custodia temporanea ad altro soggetto di fiducia, di cui fornisce i dati, qualunque variazione inerente il domicilio dell'affidatario, per garantire la tracciabilità dell'animale;
- a riprendere presso di sé l'animale se il soggetto cui è stato dato in custodia si trasferisce fuori Regione o ad effettuare il passaggio di proprietà
- a comunicare eventuali spostamenti dell'animale presso luoghi di detenzione temporanea siti in altre Regioni

### **in allegato alla presente riceve:**

- copia della scheda clinica dell'animale/i adottato/i che riassume tutti gli interventi sanitari effettuati.

.....lì.....

Firma del legale rappresentante dell'associazione .....